

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1964

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo era avvertita in Italia l'esigenza dell'istituzione dei cosiddetti « fondi comuni d'investimento », o « investment trust », quali strumenti idonei a favorire il diffondersi del possesso azionario anche fra i medi e piccoli risparmiatori e, conseguentemente, a favorire l'afflusso di una maggiore quota del reddito nazionale verso l'investimento in attività produttive.

La modestia del capitale disponibile, la inadeguata conoscenza dei fenomeni economici e produttivi e, soprattutto, il timore di vedere assottigliati i propri risparmi da repentine e sensibili oscillazioni dei corsi, hanno sinora costituito gravi ostacoli all'investimento del risparmio in valori azionari da parte dei titoli di redditi modesti.

I « fondi comuni d'investimento », raccogliendo quote di risparmio da un gran numero di piccoli redditeri ed investendo tali somme, per loro conto, in una serie accuratamente selezionata di titoli azionari, vengono ad eliminare in larga misura questi ostacoli, sia sollevando i risparmiatori dalle difficoltà nella scelta dei valori azionari di cui operare l'acquisto, sia riducendo entro limiti ragionevoli il rischio dell'investimento, ripartendo appunto, con ocularità, il medesimo fra i diversi settori azionari.

La necessità di indurre all'investimento azionario strati sempre più larghi di medi e piccoli risparmiatori è già da tempo sentita in tutti i paesi industrializzati, soprattutto per la crescente importanza che il capi-

tale fisso, o di rischio, è venuto ad acquistare, nei confronti del capitale fornito dall'apparato del credito, nelle imprese moderne a seguito delle modificazioni dei processi produttivi imposte dagli sviluppi della tecnica.

Ciò spiega l'affermarsi ed il diffondersi della funzione intermediatrice degli « investment trust » — soprattutto nella forma « open end », ossia di società a capitale variabile — dapprima negli Stati Uniti d'America, poi nella gran parte dei Paesi europei, una volta raggiunti determinati livelli imprenditoriali.

Dopo l'emanazione in Francia, nel settembre del 1963, delle norme d'applicazione della legislazione già vigente in materia, la Italia era venuta ad essere l'unico Paese della Comunità economica europea (ad eccezione del Lussemburgo, dove peraltro gli « investment trust » hanno raggiunto di fatto un efficiente sviluppo), la cui legislazione non prevedesse « fondi comuni di investimento ».

Si è, pertanto, predisposto, sulla base delle esperienze compiute dagli altri Paesi ed in vista delle finalità di cui sopra, l'unito disegno di legge.

Il complesso di norme è contenuto in ventuno articoli il cui particolare contenuto è qui di seguito illustrato.

Artt. 1 e 2. — Sono indicate le società che possono costituire e gestire fondi comuni di investimento mobiliare, dei quali vengono precisati gli elementi costitutivi e la posizione nei confronti delle società genti e dei partecipanti.

Artt. 3 e 4. — Per tutelare gli interessi dei partecipanti assicurando sin dall'inizio il regolare funzionamento del « Fondo », si dettano precise norme per la costituzione del Fondo stesso, per l'emanazione del regolamento, il cui contenuto è analiticamente specificato, e per la nomina del Comitato di gestione. La costituzione del Fondo ed il relativo regolamento sono subordinati all'approvazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 5. — In armonia con le finalità sociali che il provvedimento si propone di conseguire ed al fine di evitare forme di speculazione, l'articolo 5 riserva la partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare alle sole persone fisiche e prescrive che le quote possedute da ciascun partecipante non possono superare l'importo di 20 milioni di lire.

Art. 6. — Per ovviare agli inconvenienti che potrebbero derivare da soggettive determinazioni degli organi deliberanti del « Fondo » e per evitare che gli interessi dei partecipanti possano risentire di difformi valutazioni, l'articolo 6 stabilisce i criteri da seguire nella valutazione delle quote, nei casi di partecipazione successiva al « Fondo », di riscatto e di rimborso ed indica le caratteristiche dei certificati rappresentativi delle quote stesse.

Artt. 7, 8 e 9. — La gestione del Fondo, per i delicati aspetti che essa presenta in relazione a possibili abusi cui potrebbe prestarsi, viene particolarmente disciplinata dagli articoli 7, 8 e 9 che non si limitano ad indicare gli atti di gestione da compiersi dall'apposito Comitato e le operazioni allo stesso vietate, ma fissano dei rigorosi limiti qualitativi e quantitativi negli investimenti.

Viene così prescritto che gli investimenti debbono essere effettuati in titoli pubblici o privati quotati nelle borse nazionali e in obbligazioni non quotate convertibili in azioni quotate salva, peraltro, la possibilità, se consentita dal regolamento, di investire le disponibilità in titoli quotati nelle borse estere ed in titoli non quotati, nel limite massimo, rispettivamente, del dieci per cento e del cinque per cento del valore patrimoniale del Fondo.

Altre limitazioni sono stabilite poi per il valore patrimoniale dei fondi (ventuplo del capitale e delle riserve della società gerente), per il valore dei titoli investiti di una stessa società (dieci per cento del valore patrimoniale del Fondo), nonchè per gli investimenti in azioni di una stessa società con diritto al voto (due per cento del com-

plussivo valore nominale di dette azioni con diritto a voto).

Art. 10. — Con le disposizioni di cui all'articolo 10, mentre si stabiliscono alcune modalità per la distribuzione dei proventi del « Fondo » ai partecipanti e si rinvia per altre al Regolamento del Fondo stesso, si mira, attraverso l'accantonamento di eventuali sopravvenienze attive, ad assicurare nei vari esercizi la corresponsione di proventi in misura uniforme.

Pertanto, la norma stabilisce che, salvo diversa disposizione del regolamento, ed ove non lo renda opportuno l'andamento della gestione, gli aumenti gratuiti del valore nominale dei titoli, i titoli ricevuti gratuitamente, le plusvalenze di negoziazione ed i ricavi della vendita dei diritti di opzione non sono computati tra i proventi da distribuire.

Artt. 11 e 12. — Per consentire un diretto controllo dei partecipanti sulla gestione del « Fondo », sono elencate all'articolo 11 le formalità da osservarsi ed i relativi documenti da redigersi dal Comitato in ordine alla posizione dei partecipanti ed all'andamento della gestione e sono stabilite, all'articolo 12, le forme di informazione e di pubblicità da fare ai predetti documenti.

Artt. 13 e 14. — La vigilanza sulla gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare viene attribuita al Ministero del tesoro che la esercita, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, avvalendosi del servizio di vigilanza sulle aziende di credito.

Per le diverse finalità e funzioni che il proposto provvedimento conferisce alle società fiduciarie gerenti di « fondi » rispetto a quelle degli enti di assicurazione e di capitalizzazione, non è applicabile alle prime la disciplina prevista per questi ultimi dal

regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304. Ai fini, poi, della continuità e della maggiore efficacia della vigilanza, l'articolo 14 stabilisce gli adempimenti che debbono assolvere gli amministratori ed i sindaci della società gerente ed il Comitato di gestione ed indica le sanzioni applicabili in caso di inosservanza.

Artt. 15 e 16. — Con gli articoli 15 e 16, onde evitare la prosecuzione di una gestione antieconomica od irregolare che, oltre tutto, arrecherebbe grave pregiudizio ai partecipanti, vengono previsti e disciplinati i casi di revoca e di decadenza dall'autorizzazione alla gestione stessa. Il relativo provvedimento, che deve essere motivato, è adottato dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 17. — Particolari cautele sono previste dall'articolo 17 per la liquidazione del « Fondo », attesa la delicata posizione che in tale circostanza assumono i diritti e gli interessi dei partecipanti.

Pertanto, vengono tassativamente stabiliti i casi in cui il Fondo può essere posto in liquidazione e sono indicati gli organi della stessa, nonché le modalità, le condizioni ed i termini da osservare.

Artt. 18, 19 e 20. — I tre articoli anzidetti disciplinano il regime tributario cui debbono essere sottoposti i proventi di gestione del « Fondo », i certificati di partecipazione, le plusvalenze dei titoli e gli utili sulle azioni intestate al « Fondo ».

Art. 21. — Prevede sanzioni di carattere penale a carico dei componenti il Comitato di gestione che violino le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Possono promuovere la costituzione e curare la gestione di fondi comuni di investimento mobiliare soltanto le società finanziarie iscritte nell'albo previsto dall'articolo 154 del testo unico della legge sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, e le società fiduciarie regolarmente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni e aventi un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire.

Art. 2.

I fondi comuni di investimento mobiliare sono costituiti mediante l'investimento in titoli delle quote di partecipazione, l'amministrazione e il realizzo dei titoli stessi ed il reinvestimento dei relativi frutti e ricavi, salvo il disposto dell'articolo 10.

I fondi comuni di investimento mobiliare non hanno personalità giuridica e costituiscono patrimoni separati da quelli delle società gerenti e dei partecipanti, sui quali non è ammessa azione se non per le obbligazioni e le responsabilità inerenti alla gestione.

I diritti e gli obblighi dei partecipanti ai fondi, per quanto non previsto dalla presente legge, sono regolati dalle norme del Codice civile sulla comunione.

Art. 3.

La costituzione del fondo comune di investimento mobiliare, quando non sia prevista nell'atto costitutivo della società, è deliberata dall'assemblea dei soci.

Con la stessa deliberazione istitutiva è stabilito il regolamento del fondo, è nominato il comitato di gestione, del quale deve far parte almeno un amministratore della società, ed è designato l'istituto o l'azienda di

credito depositario, di cui al quarto comma dell'articolo 7.

La costituzione e il regolamento del fondo sono sottoposti all'approvazione del Ministro del tesoro, che la concede con proprio decreto, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La deliberazione istitutiva del fondo, il relativo regolamento, la composizione del comitato di gestione ed il decreto di approvazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, nei modi indicati dai commi secondo e terzo dell'articolo 12.

Art. 4.

Il regolamento del fondo stabilisce:

a) la denominazione, la durata e la sede del fondo;

b) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche delle quote e dei certificati di partecipazione, le condizioni e le modalità del riscatto delle quote e le modalità di liquidazione del fondo;

c) i criteri relativi alla scelta dei titoli da includere nel fondo e alla ripartizione degli investimenti;

d) i criteri relativi alla determinazione e alla distribuzione dei proventi di gestione ed alle quote di essi che devono o possono essere reinvestite;

e) la misura o i criteri di determinazione delle commissioni spettanti alla società gerente;

f) gli schemi o i criteri per la redazione dei rendiconti e dei prospetti di cui all'articolo 11;

g) la disciplina dei rapporti fra i partecipanti e la società gerente;

h) le altre disposizioni occorrenti per il funzionamento del fondo.

Le deliberazioni modificative del regolamento del fondo devono essere pubblicate per almeno trenta giorni nei modi e nelle forme di cui all'articolo 12 e non possono essere approvate se nello stesso termine tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del valore patrimoniale complessivo del fondo abbiano comunicato al servizio di

vigilanza la loro opposizione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

La partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare è riservata alle persone fisiche e le quote possedute da ciascun partecipante non possono superare l'importo di 20 milioni di lire.

La partecipazione può essere assunta in qualsiasi momento tranne che in tempo di chiusura delle borse, mediante sottoscrizione di una o più quote. Il relativo importo può essere versato anche ratealmente.

Art. 6.

Ai fini della partecipazione al fondo, del riscatto e del rimborso in sede di liquidazione, il valore delle quote è determinato in base all'ultimo prospetto settimanale di cui alla lettera e) dell'articolo 11.

Le quote sono rappresentate da certificati nominativi trasferibili a persone fisiche nelle forme delle azioni nominative, recanti gli estremi del decreto di approvazione e un riassunto del regolamento del fondo.

I certificati, quando ciò sia previsto dal regolamento del fondo, possono essere ammessi alla quotazione in borsa su richiesta del comitato di gestione.

Se i certificati di partecipazione non sono quotati in borsa i partecipanti hanno diritto di riscattare le proprie quote in qualsiasi momento o a scadenze prestabilite, tranne in tempo di chiusura delle borse, dopo il decorso di un periodo non inferiore ad un anno dalla sottoscrizione. L'importo delle quote, salvo diversa disposizione del regolamento, è rimborsato in denaro.

Art. 7.

Il comitato di gestione provvede con la diligenza del mandatario agli investimenti, alle alienazioni e negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo, alla distribuzio-

ne dei proventi, al riscatto delle quote di partecipazione, ad ogni altra attività di gestione e alla liquidazione finale del fondo.

È fatto divieto al comitato di effettuare operazioni di mera speculazione.

La società gerente risponde della gestione nei confronti dei partecipanti secondo le norme relative al mandato.

I titoli e le disponibilità liquide sono depositati presso un istituto o una azienda di credito, che effettua le operazioni di riscossione e di erogazione e tutte le altre operazioni richieste dal comitato di gestione e risponde verso i partecipanti, in solido con la società gerente, delle operazioni non conformi alla legge, al regolamento del fondo e alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

I titoli nominativi sono intestati al fondo con indicazione della società gerente.

Art. 8.

Le disponibilità liquide del fondo, derivanti dai versamenti dei partecipanti, dalla alienazione di titoli, dalla negoziazione dei diritti di opzione e dalle quote di proventi di gestione destinate al reinvestimento, possono essere investite esclusivamente in titoli pubblici o privati quotati nelle borse nazionali e in obbligazioni non quotate convertibili in azioni quotate.

Il regolamento può tuttavia consentire l'investimento in titoli quotati nelle borse estere e in titoli non quotati nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento e del cinque per cento del valore patrimoniale del fondo.

È vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni di investimento mobiliare, in azioni e in obbligazioni emesse dalla società gerente o da società collegate, controllate o controllanti, in titoli emessi da società o enti dei cui organi fanno parte gli amministratori della società gerente o i componenti del comitato di gestione o per i quali la società gerente svolge funzioni di amministrazione o di revisione contabile.

Art. 9.

Il valore patrimoniale complessivo dei fondi gestiti dalla stessa società, determinato in base ai prospetti trimestrali di cui alla lettera *d*) dell'articolo 11, non può eccedere il ventuplo dell'importo del capitale e delle riserve di bilancio della società medesima.

In ciascun fondo non possono essere inclusi titoli emessi da una stessa società o ente per un importo che risulti, secondo i prospetti trimestrali, superiore al dieci per cento del valore patrimoniale del fondo.

Nel fondo o nell'insieme dei fondi gestiti da una stessa società non possono essere incluse azioni di una stessa società con diritto di voto per un valore nominale superiore al due per cento del complessivo valore nominale delle azioni con diritto di voto emesse dalla società medesima.

Il superamento dei limiti stabilito dai commi precedenti, determinato dall'esercizio dei diritti di opzione, da aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni e da distribuzioni gratuite deve essere eliminato entro sei mesi dal suo verificarsi.

Art. 10.

I proventi di gestione del fondo, al netto delle quote destinate a reinvestimento e dei diritti di commissione, sono distribuiti ai partecipanti, in proporzione delle rispettive quote, secondo le disposizioni del regolamento del fondo.

Se il regolamento del fondo non dispone diversamente, gli aumenti gratuiti del valore nominale dei titoli, i titoli ricevuti gratuitamente, le plusvalenze realizzate con le alienazioni dei titoli ed i ricavi della negoziazione dei diritti di opzione non sono computati tra i proventi da distribuire, a meno che l'andamento della gestione non lo renda opportuno a giudizio del comitato.

La distribuzione è deliberata dal comitato di gestione che ne dà notizia ai partecipanti e al pubblico nei modi indicati dall'articolo 12.

Il pagamento dei proventi può essere eseguito, oltre che dall'azienda di credito depositaria, da aziende o società incaricate a norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Il pagamento dei proventi agli aventi diritto è eseguito su esibizione dei certificati di partecipazione. Ha diritto al pagamento dei proventi, quando il certificato sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base ad una serie continua di girate.

Art. 11.

Il comitato di gestione del fondo comune di investimento mobiliare deve:

a) tenere in conformità al terzo comma dell'articolo 2421 del Codice civile il libro dei partecipanti, nel quale devono essere indicati il numero delle quote e dei certificati emessi nonchè il cognome, il nome, la residenza e il domicilio fiscale dei titolari dei certificati, i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi ed i versamenti eseguiti. Il libro deve essere aggiornato ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sotto comminatoria delle sanzioni previste dal secondo comma dell'articolo 13 della legge medesima;

b) annotare in ordine cronologico, in apposito registro tenuto in conformità al terzo comma dell'articolo 2421 del Codice civile, le operazioni di emissione e riscatto dei certificati di partecipazione e le operazioni relative alla gestione del fondo;

c) redigere, entro trenta giorni dalla fine dell'anno o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione e una dettagliata relazione illustrativa;

d) redigere, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione del fondo, indicando analiticamente i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche, le somme acquisite al fondo per dividendi, alienazioni, negoziazioni e ad altro titolo, i crediti e le altre attività, le passività maturate per diritti di commissione e per altre cause; il

valore dei titoli quotati in borsa è determinato secondo la quotazione di chiusura dell'ultima seduta della Borsa di Milano o della Borsa più vicina alla sede del fondo; il valore dei titoli non quotati e delle altre attività secondo i criteri stabiliti dai numeri 4 e 6 dell'articolo 2425 del Codice civile. Il prospetto conclude con l'indicazione del valore patrimoniale netto del fondo e del numero e del valore effettivo unitario delle quote di partecipazione;

e) redigere almeno ogni fine di settimana, tranne nei periodi di chiusura delle Borse, un prospetto contenente l'indicazione del valore patrimoniale netto del fondo e del valore effettivo unitario delle quote di partecipazione nonché l'indicazione del valore complessivo dei titoli quotati secondo la quotazione di chiusura dell'ultima seduta della Borsa di Milano o della Borsa più vicina alla sede del fondo, del valore complessivo dei titoli non quotati o delle altre attività secondo la valutazione dell'ultimo prospetto trimestrale e in mancanza secondo il costo, dell'ammontare complessivo dei crediti, delle passività maturate e delle disponibilità liquide;

f) conservare i rendiconti, le relazioni, i prospetti, i documenti e la corrispondenza relativi alla gestione del fondo a norma del secondo comma dell'articolo 2214 del Codice civile.

Art. 12.

I partecipanti al fondo hanno diritto di esaminare i libri indicati alle lettere a) e b) dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese.

Il rendiconto, la relazione illustrativa della gestione ed i prospetti trimestrali e settimanali sono depositati a disposizione degli interessati, che hanno diritto di averne copia a loro spese, presso la Sede del fondo e presso la Sede dell'Istituto o azienda di credito depositario, il quale deve darne notizia al pubblico in tutte le sue sedi, filiali, succursali e agenzie.

Il regolamento del fondo può prevedere e l'organo di vigilanza può prescrivere altre forme aggiuntive d'informazione e di pubblicità.

Art. 13.

La gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare si effettua sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, che la esercita in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, avvalendosi del Servizio di vigilanza sulle aziende di credito.

La gestione di fondi comuni di investimento mobiliare da parte di società fiduciarie non comporta l'applicazione della disciplina prevista dal regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304.

Art. 14.

Gli amministratori della società gerente devono trasmettere al Servizio di vigilanza sulle aziende di credito, nel termine di trenta giorni dalla data dell'assemblea, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite con le prescritte relazioni e le deliberazioni prese dall'assemblea dei soci.

I sindaci della società gerente, anche individualmente, devono trasmettere al Servizio di vigilanza i verbali delle adunanze e riferire su qualsiasi irregolarità riscontrata nell'amministrazione della società e nella gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare.

Il comitato di gestione deve trasmettere al Servizio di vigilanza, entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 11, il rendiconto e la relazione illustrativa della gestione ed i prospetti trimestrali e settimanali.

Il comitato di gestione del fondo e gli amministratori e i sindaci della società gerente hanno l'obbligo di comunicare i dati e le notizie e di trasmettere gli atti e i documenti, richiesti dal Servizio di vigilanza, osservando il termine da questi fissato. Il Servizio di vigilanza può inoltre eseguire ispezioni della gestione del fondo e dell'amministrazione della società, a mezzo di propri funzionari o di esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e può nominare presso ciascun fondo un commissario, al quale spettano tutti i poteri attribuiti dalla legge ai sindaci delle società.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Servizio di vigilanza, comunica al comitato di gestione rilievi, osservazioni e prescrizioni relativamente alla gestione del fondo ed alla relazione dei rendiconti e dei prospetti. In caso di inosservanza delle prescrizioni e in genere di irregolarità della gestione può sospendere il comitato di gestione dall'esercizio delle sue funzioni e affidare temporaneamente la gestione del fondo ad un commissario straordinario.

Art. 15.

L'autorizzazione alla gestione del fondo comune di investimento è revocata quando il capitale versato dalla società gerente si sia ridotto al disotto di un miliardo di lire e non sia stato reintegrato nel termine di sei mesi o quando sia venuto a mancare alcuno degli altri requisiti della società gerente indicati dall'articolo 1.

L'autorizzazione è inoltre revocata, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, quando ricorrono gravi motivi per rifiutare l'approvazione dei mutamenti nella composizione del comitato di gestione deliberati dalla società gerente.

La società gerente, previa contestazione degli addebiti con assegnazione di un termine per controdedurre non inferiore a quindici giorni, è dichiarata decaduta dalla gestione del fondo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, quando siano accertate gravi o reiterate irregolarità nella gestione del fondo. Nei casi più gravi può essere disposta anche la cancellazione dall'albo delle società finanziarie e può essere richiesta alle autorità competenti la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di società fiduciaria. Le società decadute non possono nuovamente assumere la gestione di fondi comuni prima del decorso di tre anni.

Contestualmente alla revoca dell'autorizzazione o alla pronuncia di decadenza può essere autorizzata la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra società in possesso dei prescritti requisiti.

I decreti del Ministro del tesoro che revocano l'autorizzazione o pronunciano la de-

cadenza sono pubblicati a norma del quarto comma dell'articolo 3.

Art. 16.

I decreti del Ministro del tesoro previsti dagli articoli precedenti devono essere motivati.

Contro i provvedimenti del Servizio di vigilanza previsti dalla presente legge è ammesso il ricorso in via amministrativa al Ministro del tesoro, che decide con decreto motivato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 17.

Il fondo è posto in liquidazione:

a) alla scadenza del termine di durata previsto dal regolamento;

b) quando, anteriormente a tale scadenza, sia stata revocata l'autorizzazione o dichiarata la decadenza della società gerente e la prosecuzione della gestione non sia stata affidata ad altra società.

Della messa in liquidazione del fondo deve essere data notizia ai partecipanti e al pubblico nei modi previsti dall'articolo 12.

La liquidazione è fatta a cura della società gerente e del comitato di gestione nell'ipotesi prevista alla lettera a) del primo comma, a cura di un liquidatore nominato dal Servizio di vigilanza fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti negli altri casi.

La liquidazione deve essere ultimata nel termine stabilito dal regolamento del fondo o dal decreto di revoca o di decadenza. Se non sia stabilito dal regolamento o dal decreto, il termine è fissato dal Servizio di vigilanza.

Lo stato finale di liquidazione è trasmesso al Servizio di vigilanza e pubblicato per almeno quindici giorni nei modi previsti dall'articolo 12. Esso diviene esecutivo con l'approvazione del Ministro del tesoro, il quale pronuncia contestualmente sui reclami pervenuti al Servizio di vigilanza, salva in ogni caso l'azione degli interessati in sede giudiziaria.

Art. 18.

Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge le plusvalenze dei titoli inclusi nei fondi comuni di investimento mobiliare ed i ricavi della negoziazione dei diritti di opzione non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Gli utili sulle azioni intestate al fondo non sono soggetti alla ritenuta e non sono computati ai fini del versamento in Tesoreria previsti dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria di cui agli articoli 7 e 8 della legge medesima.

Art. 19.

Per i proventi in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dal fondo si applicano le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Art. 20.

I certificati di partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare sono soggetti all'imposta prevista dall'articolo 17 della tariffa allegata al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, ridotta alla metà.

Art. 21.

I componenti del comitato di gestione i quali violano le disposizioni di cui agli articoli 7, secondo comma, 8, ultimo comma, e 9, ultimo comma, sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire 500.000 a lire un milione.

I componenti del comitato di gestione i quali violano la disposizione di cui all'articolo 7, quarto comma, sono puniti con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica ai componenti del comitato di gestione i quali non hanno tenuto i libri e le altre scritture contabili indicati nell'articolo 11 o li hanno tenuti in maniera irregolare o incompleta.